

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1994 (4)	più: rateo al 31.12.1995 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5) = (6)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE						
Rate complessive lorde di pensione.....	22.273.000.000	18.908.408.000	17.805.222.164	561.592.000	34.903.000	17.278.533.164
a detrarre:						
- rate di pensione connesse ai pensionamenti anticipati.....	230.000.000	221.000.000	220.000.000	0	0	220.000.000
- oneri per miglioramenti art.2 bis, legge n. 59/1991.....	3.410.000.000	4.460.000.000	4.450.000.000	0	0	4.450.000.000
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1° gennaio 1994.....	0	74.000.000	72.000.000	0	0	72.000.000
Rate di pensione a carico del Fondo.....	18.633.000.000	14.153.408.000	13.063.222.164	561.592.000	34.903.000	12.536.533.164
PRESTAZIONI DI CAPITALE	35.700.000.000	33.999.700.000	36.979.576.245	2.543.300.000	2.700.000.000	37.136.276.245
Indennità di fine rapporto.....	35.000.000.000	33.499.700.000	36.344.466.345	2.243.300.000	2.500.000.000	36.601.166.345
Indennità integrativa dell'assicurazione temporanea di gruppo.....	700.000.000	500.000.000	635.109.900	300.000.000	200.000.000	535.109.900
TOTALE.....	54.333.000.000	48.153.108.000	50.042.798.409	3.104.892.000	2.734.903.000	49.672.809.409

ALLEGATO N. 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995		
	Originario	Aggiornato	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale
Trasferimento allo Stato delle somme già destinate al soppresso ONPI-art.1 duodecies della legge n. 641/1978.....	495.000.000	495.000.000	123.207.000	395.938.000	519.145.000
Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale.....	511.000.000	511.000.000	106.779.000	343.147.000	449.926.000
Contribuzione a favore dell'istituto italiano di medicina sociale.....	2.400.000	2.400.000	557.000	1.789.000	2.346.000
TOTALE.....	1.008.400.000	1.008.400.000	230.543.000	740.874.000	971.417.000

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Per quanto riguarda la gestione pensionistica, l'evoluzione della normativa che disciplina il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e' essenzialmente caratterizzata - stante la sua natura di forma integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria IVS - dai provvedimenti emanati per tale regime alla data di stesura della presente relazione.

Di tale normativa, continuano a trovare applicazione nell'anno in corso, in particolare:

- l'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'interpretazione autentica di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160, che a decorrere dal 1°.1.1988 ha stabilito nuovi criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile presso il F.P.L.D. ("abolizione del tetto pensionabile"). Il che comporta una maggiore incidenza delle quote di pensione a carico del regime comune e, per converso, una contrazione dell'apporto integrativo del Fondo;
- la legge 13 maggio 1988, n. 153 di conversione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, che, a decorrere dal primo giorno del periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, ha previsto la liquidazione dell'assegno per il nucleo familiare in luogo degli assegni familiari e dell'assegno integrativo.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.12.1989 emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 29.12.1988, n. 544 concernente la riliquidazione delle pensioni con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1989 conseguite con 781 o piu' contributi settimanali, nonché l'elevazione dei limiti massimi di retribuzione pensionabile per le pensioni aventi decorrenza

compresa nel periodo dal 1° gennaio 1971 al 31.12.1984;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 20/22 febbraio 1990 con la quale si afferma che la determinazione della retribuzione pensionabile presso il F.P.L.D. di cui all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 si applica con effetto retroattivo anche alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988;

- la legge 30.1.1991, n. 40 che ha dato attuazione all'art. 4 della legge 29.12.1988, n. 544 in forza del quale tutte le pensioni del Fondo sono aumentate della misura piena di cui ai numeri 1), 2) 3) e 4) del comma 1 dell'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140;

- la legge 27 febbraio 1991, n. 59 conversione in legge con modificazioni del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409, che all'art. 2 bis stabilisce miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico del Fondo GAS e del Fondo Esattoriali;

- il D.L. 18.1.1993, n. 11, convertito nella legge 19.3.93, n. 70, concernente la rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS. Detto provvedimento stabilisce le modalità di determinazione degli aumenti previsti dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, per le pensioni aventi decorrenza anteriore all'1.1.1988. Inoltre stabilisce che gli aumenti in parola sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'art. 1, comma 7, del D.L. 22 dicembre 1990, n. 409 convertito nella citata legge n. 59/1991.

Riflessi sull'andamento gestionale continueranno ad aversi per effetto dell'esodo volontario di cui si sono avvalsi i lavoratori iscritti al Fondo, che hanno, entro il 31 maggio 1990, chiesto l'anticipata risoluzione del rapporto di

lavoro per fruire del prepensionamento di cui all'art. 124 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Si segnalano, infine, le recenti disposizioni normative:

- la legge 14.11.1992, n. 438, di conversione del decreto legge 19.9.1992, n. 384 che all'art. 1, ha dettato una nuova disciplina in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità con effetto dal 1° gennaio 1994. L'art. 4 della legge stessa riduce da dieci a tre anni il termine di decadenza per proporre l'azione giudiziaria e abroga le norme che esoneravano i lavoratori soccombenti dalle spese di giudizio;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Tale provvedimento legislativo, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi, produce effetti che si riflettono nell'ambito del fondo integrativo, considerato lo stretto collegamento tra la normativa specifica del Fondo e la normativa dell'AGO.

In ordine a tale problematica, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, interessato al riguardo, ha escluso che il decreto n. 503/1992 abbia inteso modificare i requisiti previsti dalla normativa del Fondo Esattoriali per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ammettendo la possibilità di far luogo al riconoscimento della pensione complessiva del Fondo, ove siano soddisfatte le condizioni previste dalla speciale normativa, ancorché non risultino perfezionati i requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione richiesti dal citato decreto n. 503/1992.

In proposito peraltro il Comitato Amministratore del Fondo ha manifestato perplessità riservandosi di esprimere il proprio definitivo parere in merito una volta conosciuti e

valutati altri elementi di carattere finanziario e giuridico, giudicati meritevoli di approfondimento.

Comunque, in ordine a tale Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 le relative disposizioni sono state ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni del bilancio.

Si segnalano inoltre i seguenti provvedimenti:

- Il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale, in attuazione dell'art.3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, introduce particolari criteri di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art.11, numerose disposizioni in materia pensionistica.

Tra le disposizioni contenute in tale provvedimento si segnalano in particolare:

- l'art.11, comma 5, dispone dal 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi delle pensioni in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis della legge 14 novembre 1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali. Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo superiore a f.1.000.000 lorde mensili.

Dal 1° novembre 1994 alle pensioni è stato attribuito l'aumento a titolo di perequazione automatica a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 503. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione in parola è stata determinata in 3,5 punti percentuali con decreto ministeriale 20 novembre 1993, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993.

In merito alle pensioni, si fa presente che le stesse - non sono state interessate nel corso dell'anno in esame da alcun aumento a titolo di perequazione automatica. Ciò' in quanto l'articolo 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha previsto che, con effetto dal 1995, il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1°, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e' differito al 1° gennaio successivo di ogni anno e pertanto al 1° gennaio 1996.

- l'articolo 11, comma 10, che sostituisce il comma 8 dell'articolo 10 del decreto n. 503/1992 disponendo che "ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole".

In applicazione di tale disposizione i pensionati che svolgano attività di lavoro dipendente continuano ad essere soggetti al regime di totale o parziale incumulabilità con la retribuzione previsto dalla normativa previgente, con le relative eccezioni, ove lo stesso risulti più favorevole di quello introdotto dal decreto n.503.

Lo stesso regime si applica, all'atto del pensionamento, anche agli assicurati che si trovano nelle situazioni previste dalla norma;

-l'art.11, comma 38, detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni

di invalidità che modifica, per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1994, quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'articolo 11 della legge n.537, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, l'integrazione al minimo è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 503, a norma del quale dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Inoltre, per le pensioni in parola, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

In particolare, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994 il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al

minimo ammonta a lire 39.152.750.

Per le pensioni con decorrenza dall'anno 1995, in applicazione dell'articolo 6, comma 1-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 503, il limite di reddito cumulato oltre il quale non spetta l'integrazione al minimo, ove non intervengano modifiche normative, sarà pari a tre volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio.

-la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.

Sebbene tale legge di riforma delle pensioni non faccia espresso riferimento ai Fondi integrativi dell'AGO, tuttavia le nuove norme potranno incidere su detti Fondi proprio in riferimento al coordinamento della loro normativa con quella del sistema generale.

- l'art. 1, comma 41, della citata legge 335/95, il quale, nell'estendere la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime, stabilisce che in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata dal 60 al 70 per cento, limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge.

Tale disposizione e' applicabile al Fondo Esattoriali in virtù di quanto disposto dall'art. 9 della legge 29 luglio 1971, n. 587, istitutiva del Fondo, che disciplinando la liquidazione della pensione ai superstiti stabilisce per quanto concerne i soggetti ed i requisiti per il diritto alla

pensione di reversibilit  e le aliquote percentuali, che si applicano le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Si segnalano altres :

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la quale ha dichiarato l'illegittimit  costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilit  sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo gi  liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimit  costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella parte in cui - nel caso di concorso di due o pi  pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non pi  integrabili, anzich  il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivante dalla perequazione automatica.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
GIÀ EROGATI DAI FONDI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA
ESISTENTI PRESSO GLI ENTI DISCIOLTI

RENDICONTO DELL'ANNO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il consuntivo 1995 presenta entrate per 24.735 milioni e uscite per 327.104 milioni.

Al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione il differenziale tra le predette entrate e uscite, pari a 302.369 milioni, viene iscritto tra le entrate come trasferimento da parte di altri Enti in attuazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 761/1979.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

(in milioni di lire)

ANNI	E N T R A T E			U S C I T E
	AL NETTO DEI TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	TOTALE	
1991	18.404	218.091	236.495	236.495
1992	24.554	194.846	219.400	219.400
1993	21.321	221.496	242.817	242.817
1994	18.263	254.486	272.749	272.749
1995	24.735	302.369	327.104	327.104

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1995 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1994.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1995, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico" rispetto ai dati previsti originariamente.